

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 92 DEL 20/12/2004)

1. Norme di riferimento e definizioni - 1. Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal D. Lgs. 170/01; per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D. Lgs. 170/01 si applica il D. Lgs. 114/98, recante la disciplina del settore del commercio. Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/0549 del 10/7/2002, "Indirizzi regionali in attuazione del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernenti il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108".

2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:

- a) punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14 L. 416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'art. 7 D. Lgs. 114/98. La vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001;
- b) punti di vendita non esclusivi: esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo art. 5, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici; sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art.1, L. 108/99, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 4 comma 1 L. 108/99 o dall'art. 2 comma 4 D. Lgs. 170/01, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita - 1. L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, D. Lgs. 114/98.

2. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D. Lgs. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate dall'art. 2 D.P.R. 252/98.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di riciclaggio, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 c.p. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva - 1. L'apertura di un punto vendita esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal responsabile di ufficio, nel rispetto del presente piano di localizzazione.

2. L'autorizzazione amministrativa per la vendita della stampa quotidiana e periodica dei punti vendita esclusivi comprende la possibilità per i suddetti punti di destinare una parte della

superficie di vendita risultante dall'autorizzazione in misura non superiore al 30% alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi ed i prodotti del settore alimentare. Se la superficie di vendita destinata a tale commercializzazione è superiore al 30% deve essere presentata anche la comunicazione di cui alla legge 114/98.

3. Il limite di distanza stabilito fra i punti vendita esclusivi calcolato per il percorso più breve, è di m. 300.

4. Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate - 1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste compatibile con le disposizioni del presente Piano di Localizzazione è soggetto a comunicazione preventiva.

2. Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

3. La comunicazione di trasferimento dovrà rispettare gli elementi di cui al precedente articolo.

4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.

5. In ogni caso, a seguito di trasferimento, l'ufficio competente dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato la nuova ubicazione della rivendita.

6. L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato.

5. Autorizzazione amministrativa per rivendita non esclusiva - 1. L'apertura di un punto vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio, nel rispetto dei criteri generali determinati negli articoli precedenti, compreso quello della distanza.

2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.

3. E' dovuto il rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva ai soggetti che hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali previa comunicazione di adesione alla sperimentazione di cui all'art. 1 L. 108/99.

4. Gli esercizi di cui all'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 170/01 che non abbiano effettuato la sperimentazione di cui alla L. 108/99 potranno essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo purchè si collochino

rispetto ad altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, ad una distanza, calcolata per il percorso più breve, non inferiore a m. 500.

5. Il trasferimento dei punti vendita non esclusivi è soggetto ad autorizzazione comunale, e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di cui al presente articolo; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs.170/01 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.

6. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:

- a) rivendita di generi di monopolio;
- b) rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
- c) attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5 lett. b) o all'art. 3 comma 6 lett. e) della L. 287/91;¹
- d) strutture di vendita di cui all'art. 4 comma 1 lettera e) media struttura, lettera f) grande struttura, lettera g) centro commerciale, del D.Lgs. 114/98 con superficie pari o superiore a 700 mq.;
- e) prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 190 mq.;
- f) vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.

7. La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) ubicazione e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 1,
- b) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali o periodici),
- c) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. D bis) numeri 4, 5, 6 e 7 L. 108/99.

6. Rivendite di giornali e riviste escluse dall'obbligo di autorizzazione amministrativa

- 1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale,

¹ E successive modificazioni ed integrazioni, così come alla legge 30/2003.

- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa,
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi,
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole,
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori ed edicolanti,
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni, purchè effettuata unicamente a favore della clientela ospitata,
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente normativa.

7. Autorizzazioni stagionali - 1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 3 e 4 della presente normativa possono essere rilasciate anche con carattere stagionale.

2. Il periodo temporale dell'esercizio della rivendita stagionale dovrà essere indicato nell'autorizzazione e dovrà corrispondere a quello nel quale la maggior affluenza di consumatori provenienti da altri comuni determina un rialzo sensibile della domanda di generi editoriali.

8. Modalità di vendita e divieti - 1. Per le violazioni di cui al seguente articolo, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 114/98. L'autorità competente è il Sindaco.

2. In casi di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Sindaco può disporre la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

3. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che

- vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita),
- b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori,
- c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita,
- d) è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

9. Concessione di suolo pubblico - 1. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali e riviste può essere rilasciata anche per chioschi situati sul suolo pubblico.

2. L'interessato deve presentare domanda al Sindaco precisando le dimensioni del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione.

3. Dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.

4. La realizzazione del chiosco è comunque subordinata all'ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo edilizio urbanistico.

10. Subingressi - 1. E' soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.

2. Il subentrante per causa di morte può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente normativa, che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

5. E' in ogni caso escluso, in caso di edicole non esclusive, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste e dell'attività di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 170/01 come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria.

11. Revoca dell'autorizzazione - 1. L'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente normativa è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o riviste entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga di pari periodo in caso di comprovata necessità,
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno,
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 114/98.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

12. Comunicazioni ad altri soggetti - 1. Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive del presente piano comunale di localizzazione delle rivendite esclusive costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

2. Non costituisce adeguamento del presente piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente piano.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 degli indirizzi regionali di attuazione del D. Lgs. 170/01 devono essere comunicate alla regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste e nella loro titolarità.

13. Necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano

- La situazione esistente si determina come segue: n. 1 punto vendita non esclusivo localizzato all'interno dell'ipermercato Auchan; n. 6 punti vendita esclusivi localizzati nelle seguenti vie: Piave, stazione ATM, della Guasta, IV Novembre, S. Anna, Galleria Auchan. Le disposizioni di cui al presente piano comunale di localizzazione delle rivendite esclusive hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del presente piano a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale. Per il periodo di validità del presente piano, il numero di edicole esclusive ottimale per

il comune sarà il seguente: **Punti vendita esclusivi esistenti n. 6 ottimali n. 7 da autorizzare n. 1** ricavato come segue: l'art. 6 al comma 3 della Deliberazione del consiglio regionale n. VII/0549 del 10/7/2002 indica che i piani comunali possano prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se in base ai parametri seguenti è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50.

Sono considerati nel rapporto anche i punti vendita non esclusivi equiparando cinque punti vendita non esclusivi ad un punto vendita esclusivo e tre punti vendita non esclusivi quando gli stessi siano inseriti in una media o grande struttura di vendita. Nel caso di specie la situazione esistente rileva la presenza di n. 6 punti vendita esclusivi e n. 1 non esclusivo situato all'interno dell'ipermercato Auchan grande struttura di vendita; pertanto i punti vendita conteggiati nel loro complesso si determinano in n. 6,33 (1:3) **Rapporto abitanti/punti vendita:** fino a 1.000 punti 0,25; da 1.001 a 2.000 punti 0,50; da 2.001 a 3.000 punti 0,75; oltre 3.000 punti 1. **Rapporto famiglie/punti vendita:** fino a 700 punti 0,25; da 701 a 800 punti 0,50; da 801 a 900 punti 0,75; oltre 900 punti 1. Essendo il numero degli abitanti 13.868, il numero delle famiglie di 5.600 ed il numero di punti vendita esclusivi di n. 6 (con equivalenti n. 6,33) si hanno i seguenti rapporti: n. abitanti 13.868, n. punti vendita esclusivi o equiparati 6,33; abitanti/punti vendita 2.190; n. famiglie 5.600; n. punti vendita esclusivi o equiparati 6,33; famiglie/punti vendita 884; pertanto per rapporto abitanti/punti vendita punti n. 0,75 e per rapporto famiglie/punti vendita punti n. 0,75 per un totale di 1,50, pertanto è possibile prevedere un incremento del 15% dei punti vendita esistenti. Oltre a quanto sopra, sempre all'art. 6 della Deliberazione Consiglio Regionale 10/7/2002 è previsto un incremento del 5% dei punti vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annue nel comune abbia registrato un aumento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici. Pertanto, si può determinare la seguente capacità di piano:

Edicole esistenti: n. 6,33 (n. 6 esclusive e n. 1 non esclusive)

% di incremento del 15% e del 5% = + 0,9 + 0,3 = + 1,2

punti ottimali: n. 7

da autorizzare: n. 1